

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

Col la presente scrittura privata i seguenti soggetti:

1. Regione del Veneto, con sede legale in Dorsoduro n. 3901 Venezia C.F. 80007580279, rappresentata da _____;
2. Il Ministero della Cultura, con sede legale Via del Collegio Romano n. 27, Roma - C.F. 97904380587 rappresentato da _____;

E

Fondazione MAC - Memorie Audiovisive del Cattolicesimo (in seguito denominata MAC), con sede legale via Camozzi n. 77, Bergamo - C.F. 04670260167 rappresentata da _____.

PREMESSO CHE

- la Regione del Veneto ha tra le proprie finalità statutarie la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico culturale e linguistico e si impegna a diffonderne la conoscenza nel mondo;
- il Ministero della Cultura attraverso la propria Direzione Generale Cinema e Audiovisivi promuove, tra l'altro, la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere audiovisive per la realizzazione di iniziative che sviluppino e promuovano la cultura cinematografica e audiovisiva;
- la Fondazione MAC è nata per rispondere all'urgenza culturale del recupero, della preservazione e della valorizzazione del patrimonio storico audiovisivo e di quello documentale ad esso collegato, relativi al cattolicesimo;
- le Parti aderenti al presente accordo quadro, in aderenza ciascuna alle proprie finalità istituzionali, hanno quindi interesse a collaborare per concorrere alla promozione e diffusione di materiale multimediale inerente ai Papi nati nel Veneto o che hanno svolto il proprio servizio pastorale nel Veneto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Regione del Veneto, il Ministero della Cultura, la Fondazione MAC, di seguito "le Parti";

SI IMPEGNANO

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali e delle reciproche funzioni e competenze, a promuovere e sviluppare congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza, favorendone l'evoluzione in una prospettiva di ampliamento;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente accordo quadro.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive finalità istituzionali e per quanto di competenza di ciascuna, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:



86565713



- a. attività finalizzate alla divulgazione della conoscenza della storia veneta, attraverso lo studio e la ricerca dei pontificati ricoperti, in particolare, da Papi nati nel Veneto o che hanno svolto il proprio servizio pastorale nel Veneto;
 - b. realizzazione di materiale divulgativo, quali audiovisivi o altri mezzi conoscitivi, al fine di assicurare ampia e diffusa conoscenza dei risultati della ricerca;
 - c. utilizzo delle più moderne tecnologie per rendere il prodotto della ricerca facilmente fruibile e utilizzabile;
 - d. eventuale messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie per il sostegno alle suddette iniziative;
 - e. predisposizione di specifici accordi operativi eventualmente anche con altri enti regionali competenti, al fine di approfondire la possibilità di reperire adeguate informazioni, utili allo sviluppo della ricerca e della attività;
 - f. attività di promozione congiunta del materiale prodotto, al fine di assicurargli adeguata diffusione in Enti, istituzioni scolastiche, soggetti pubblici e privati, con lo scopo di rendere fruibile il prodotto alla più vasta platea possibile di interlocutori;
 - g. collaborazioni su temi specifici anche in sinergia con altri enti, in coerenza con le finalità del presente accordo quadro;
 - h. attività di analisi a supporto di problematiche di interesse comune, da realizzarsi anche attraverso la sistematicità degli scambi delle informazioni utili.
2. Al fine di coordinare le azioni da intraprendere, stabilendone priorità e tempi e per garantire una efficace attuazione delle attività dirette al perseguimento delle finalità del presente accordo quadro, viene istituita una Cabina di Regia composta da uno o più rappresentanti del Ministero, della Regione e della Fondazione MAC. La Regione provvederà alla convocazione della Cabina una volta designati i componenti.

Art. 2

(Accordi attuativi)

1. Le parti sottoscriveranno accordi attuativi finalizzati a regolare le modalità attuative delle predette collaborazioni, nel rispetto del presente accordo quadro e della normativa vigente.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura organizzativa e finanziaria, nonché gli ulteriori specifici aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati personali, regolando i reciproci rapporti in relazione al trattamento stesso. Nel caso in cui gli atti, protocolli e/o accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 3

(Impegno di reciprocità)

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, le Parti possono consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'uso di proprie strutture logistiche e attrezzature e lo scambio di dati che si rendessero funzionali agli scopi condivisi, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'accordo medesimo.
2. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di ulteriori iniziative che dovessero rendersi opportune.

Art. 4

(Referenti)



865b5713



1. Per l'attuazione delle attività di cui al presente accordo, le Parti, in sede di accordi attuativi, designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 5

(Spese, oneri fiscali ed assicurativi)

1. Il presente accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi, che stabiliranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e della disponibilità dei corrispondenti fondi.
2. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo quadro, le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di ambiente e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Ciascuna Parte provvederà, per il proprio personale impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo quadro, alle coperture assicurative previste ex lege.
4. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 DPR 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 6

(Durata, eventuale rinnovo e recesso)

1. Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.
2. Gli accordi attuativi conseguenti al presente accordo quadro avranno una durata compatibile con la durata complessiva dell'accordo quadro, salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma. Al termine dell'accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.
3. Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione via pec o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 7

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno definite negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo e degli accordi attuativi.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al D. lgs. 30 giugno 2000, n. 196 così come modificato dal D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. Le Parti riconoscono ed accettano che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo quadro. Si danno atto inoltre che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.



86565713



Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate nei portali istituzionali dei singoli sottoscrittori.

3. Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.
4. I dati conferiti negli accordi attuativi saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte degli aderenti all'accordo esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla sua esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento 2016/679 (GDPR). Le Parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso mediante gli stessi accordi attuativi.

Art. 9

(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile risolvere bonariamente la vertenza, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo.

Art. 10

(Clausola di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data

REGIONE DEL VENETO

[...]

IL MINISTERO DELLA CULTURA LA FONDAZIONE MAC

[...]

[...]



86565713

